



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

**Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro
Divisione VII**

già Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro

Via Fornovo, 8 – 00192 Roma
Tel. 06 46834924. Fax. 06 46834023.
e-mail: Div7TutelaLavoro@lavoro.gov.it

VERBALE DI ACCORDO IN SEDE GOVERNATIVA

In data 15 novembre 2013, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, alla presenza della dott.ssa Fabiana Natale, si è tenuto un incontro, per la sottoscrizione di accordo di proroga del trattamento di **MOBILITA' in deroga ex art. 2 co. 66 della Legge del 28/06/2012, n. 92**, con riguardo ai lavoratori ex dipendenti della **ELECTA SPA in fallimento**.

Sono presenti:

- per la FILCAMS CGIL Naz.le, Marco Rossi;
- per la FISASCAT CISL, Daniela Rondinelli;
- per la FISTEL CISL Naz.le, Vittorio Spigone;
- per la UILCOM UIL di Sassari, Pietro Gaviano e Monica Pes, con delega del Nazionale;
- per ITALIA LAVORO, Piergiorgio Martufi.

Per le OO.SS. UILTuCS UIL e SLC CGIL Naz.li, formalmente convocate, nessun rappresentante.

PREMESSO CHE

- l'intero personale in forza alla Società in oggetto, a seguito della risoluzione dei rapporti di lavoro, ha beneficiato dapprima del trattamento di cui all'art. 19, co. 10 bis D.L. 185/08 convertito in legge 2/09 per l'annualità 2011 e successivamente del trattamento di mobilità in deroga dal 01.01.12 al 30.06.13;
- tenuto conto dell'istanza (nota prot. 16976 del 30.07.13) presentata dalle OO.SS. interessate, lo scrivente Ufficio, con nota del 12.11.13 (prot. n.16976), ha convocato la riunione odierna per la sottoscrizione dell'accordo di cui in epigrafe.

VISTA

l'Intesa tra Governo, Regioni e Province autonome in materia di ammortizzatori sociali in deroga e su politiche attive per gli anni 2011/2012, siglata in data 20.04.11, la quale prevede al **Punto 14. a)** che "I

periodi di mobilità in deroga, preceduti dall'indennità equivalente alla mobilità di cui all'art.19, comma 10 bis del D.L. n. 185/2008 ove concedibile, non possono comunque superare due annualità”.

CONSIDERATA

la Legge del 28/06/2012 n. 92, che all'art. 2, co 66 prevede la possibilità di prorogare sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla normativa vigente, i trattamenti di integrazione salariale concessi ai sensi del comma 64

VISTA

l'Intesa tra Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano in materia di ammortizzatori sociali in deroga e politiche attive 2013, sottoscritta in data 22.11.2012.

TANTO PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO,

le Parti raggiungono il seguente accordo, di cui quanto premesso costituisce parte integrante.

1. Le OO.SS. presenteranno istanza, - ai sensi della normativa suindicata – alla Div. IV della Direzione Generale delle Politiche Attive e Passive del Lavoro per accedere alla **proroga** del trattamento di **Mobilità in deroga**, per un ulteriore e conclusivo periodo di **06 mesi**, a decorrere dal **01.07.13** e sino al **31.12.13**, con riguardo ad un numero massimo di **305 lavoratori**, di cui n.148 della Sede di Milano e n. 157 della Sede di Sassari.
2. Trattandosi di I proroga, il citato trattamento di integrazione salariale sarà ridotto della misura prevista dalla legge.
3. Le Parti prendono atto che, ai sensi dell'art.4, c.40,42,43 e 44 della Legge del 28/06/2012 n. 92, il diritto a percepire il trattamento di sostegno al reddito decade qualora il lavoratore rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione o di riqualificazione professionale o, non lo frequenti regolarmente, senza un giustificato motivo.
4. Italia Lavoro, su incarico della Direzione Generale delle Politiche attive e passive del lavoro, effettuerà il monitoraggio sui lavoratori interessati, secondo le modalità da concordare con la Società, al fine del costante aggiornamento della spesa.
5. La scrivente Direzione Generale, vista la mancata allegazione dell'elenco nominativo dei lavoratori destinatari della misura di sostegno al reddito e degli eventuali recapiti telefonici, rende noto alle OO.SS. che tale elenco dovrà essere necessariamente presentato, congiuntamente all'istanza di concessione, da produrre in formato cartaceo non oltre 20 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo alla Div. IV della D.G. delle Politiche attive e passive del lavoro, e che la mancanza di tale elenco sarà ostativa all'accoglimento dell'istanza. Le OO.SS sono, altresì, tenute a presentare nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre l'inoltro della citata istanza, il suddetto elenco alle Regioni coinvolte, al fine di consentire alle stesse l'attuazione delle misure di politica attiva.

Letto, confermato e sottoscritto.







